Interventi in materia di lavoro per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

Le principali misure di interesse del settore alberghiero

Valeria Di Claudio, Associazione Italiana Confindustria Alberghi

Indice

- Ammortizzatori Sociali Covid 19
- Sgravi contributivi
- Sospensione licenziamenti
- Contratti a termine
- Fondo Nuove Competenze
- Lavoro agile
- Quarantena e sorveglianza precauzionale

Indice

- Ammortizzatori Sociali Covid 19
- Sgravi contributivi
- Sospensione licenziamenti
- Contratti a termine
- Fondo Nuove Competenze
- Lavoro agile
- Quarantena e sorveglianza precauzionale

Ammortizzatori Sociali Covid 19

Fonti normative: DL 18/2020; DL 23/2020 DL 34/2020; DL 52/2020; DL 104/2020; DL 137/2020; L. 178/2020

Novità rispetto ai trattamenti di integrazione salariale «tradizionali»:

- Semplificazioni procedurali
- Deroghe ai limiti di durata complessiva
- Esenzioni dal pagamento del contributo addizionale
- Beneficiari dei trattamenti (no requisito anzianità di effettivo lavoro)

Periodo di richiesta: dal 23 febbraio 2020 – 30 giugno 2021 (ASO, CGD)

Numero settimane: 54

Ammortizzatori Sociali Covid 19

	Numero settimane	Periodo	Beneficiari	Contributo addizionale
DL Cura Italia (DL 18/2020)	9 settimane	dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020	Lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020	NO
DL Rilancio (DL 34/2020)	5 settimane 4 settimane	dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020	Lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020	NO
DL Agosto (DL 104/2020)	9 settimane 9 settimane (previa autorizzazione delle prime 9 settimane e al decorso tale periodo	dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020	Lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020 DL Ristori quater estende le ai lavoratori in forza al 9/11	SI sulle seconde 9 settimane; Determinato in base alla riduzione di fatturato 1 semestre 2020. Per riduzioni di fatturato>=20% non dovuto

Ammortizzatori Sociali Covid 19

	Numero settimane	Periodo	Beneficiari	Contributo
DL Ristori (DL 137/2020)	6 settimane	Dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021	Lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 9 novembre 2020	SI
Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020)	12 settimane	Dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo per CIGO Dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno per ASO e CGD	Lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 1 gennaio 2021 Circ. INPS 28/2021: lavoratori in forza al 4 gennaio 2021	NO

Indice

- Ammortizzatori Sociali Covid 19
- Sgravi contributivi
- Sospensione licenziamenti
- Contratti a termine
- Fondo Nuove Competenze
- Lavoro agile
- Quarantena e sorveglianza precauzionale

Sgravi contributivi

Fonti normative: DL 104/2020; DL 137/2020; L. 178/2020

Esonero contributivo per datori di lavoro che non richiedono ammortizzatori Covid 19

	Quantum	Durata	Periodo	Condizioni
DL 104/2020	Doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei medi di maggio e giugno	Max 4 mesi	fino al 31 dicembre 2020	 Datori di lavoro non devono aver fruito delle settimane di ammortizzatori Covid 19 nel periodo 13/07 – 31/12/2020 Fruizione nei mesi di maggio e giugno di ammortizzatori Covid 19 Ai datori di lavoro beneficiari dell'esonero contributivo si applica la sospensioni dei licenziamenti
DL 137/2020		8 settimane	fino al 31 gennaio 2021	 Datori di lavoro non devono aver fruito delle settimane di ammortizzatori Covid 19 nel periodo 16/11 – 31/01/2021 Fruizione nei mesi di maggio e giugno di ammortizzatori Covid 19

Sgravi contributivi

Fonti normative: DL 104/2020; DL 137/2020; L. 178/2020

• Esonero contributivo per datori di lavoro che non richiedono ammortizzatori Covid 19

	Quantum	Durata	Periodo	Condizioni
L 178/2020	Ore di integrazione salariale fruite nei medi di maggio e giugno 2020	8 settimane	fino al 31 marzo 2021	 Datori di lavoro non devono aver fruito delle settimane di ammortizzatori Covid 19 nel periodo 13/07 – 31/12/2020 Fruizione nei mesi di maggio e giugno di ammortizzatori Covid 19 Ai datori di lavoro beneficiari dell'esonero contributivo si applica la sospensioni dei licenziamenti

Sgravi contributivi

Fonti normative: DL 104/2020; DL 137/2020; L. 178/2020

Sgravi contributivi per l'assunzione di giovani under 36

Modificata la disciplina dell'esonero contributivo per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022

Esonero contributivo pari al 100% (dal 50% del precedente regime normativo) dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 6.000 euro (da 3.000 € precedenti) annui. Esclusi premi e contributi INAIL

Durata: max 36 mesi, che salgono a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna

Condizioni: assunzioni a tempo indeterminato devono riguardare lavoratori under 36 anni (under 30 nella disciplina originaria) alla data della **prima** assunzione a tempo indeterminato

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Sgravi contributivi

Fonti normative: DL 104/2020; DL 137/2020; L. 178/2020

Sgravio contributivo per l'assunzione di donne

Modificata, per le assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021-2022, la precedente disciplina prevista per le assunzioni di lavoratrici donne rientranti in determinate categorie

Esonero contributivo nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche)

Durata: 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui

Condizioni: Le assunzioni devono comportare un **incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto)

Bonus Sud

Per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia



Sgravi contributivi

Fonti normative: DL 104/2020; DL 137/2020; L. 178/2020

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

In favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato nel periodo 15/08-31/12/2020 (esclusi contratti di apprendistato e contratti di lavoro domestico)

Esclusi i lavoratori che avevano un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la stessa impresa Si applica anche alle trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo determinato

Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL) a carico azienda, per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di assunzione

Limite massimo esonero 8.060 € su base annua, riparametrato e applicato su base mensile

• Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato settori turismo e stabilimenti termali

In favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali nel periodo 15/08-31/12/2020

Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL) a carico azienda, per un periodo massimo di 3 mesi dalla data di assunzione (ovvero per la durata del contratto)



Indice

- Ammortizzatori Sociali Covid 19
- Sgravi contributivi
- Sospensione licenziamenti
- Contratti a termine
- Fondo Nuove Competenze
- Lavoro agile
- Quarantena e sorveglianza precauzionale

Sospensione Licenziamenti

Fonti normative: DL 18/2020; DL 34/2020; DL 104/2020; DL 137/2020; L. 178/2020

Divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero di dipendenti, e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) per un periodo di **5 mesi a decorrere dal 17 marzo 2020** (DL Cura Italia e DL Rilancio)

DL Agosto proroga **al 31 dicembre 2020** il divieto collegandolo alla condizione che il datore di lavoro non abbia integralmente fruito degli ammortizzatori Covid 19, ovvero dell'esonero contributivo per le aziende che non richiedono gli ammortizzatori Covid 19, riconosciuti per periodi dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.

Il DL Ristori proroga al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento (si ritorna ad un termine fisso)

La LdB 2021 estende il divieto fino al 31 marzo 2021

Sospensione Licenziamenti

La sospensione **non** opera nei casi di:

- Cambio di appalto, quando operano clausole sociali che assicurano la continuità «sostanziale» del rapporto di lavoro
- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività (l'eccezione viene meno se nel corso della liquidazione si configura una cessione di un complesso di beni o attività che concretizza un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 cc)
- **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).

Indice

- Ammortizzatori Sociali Covid 19
- Sgravi contributivi
- Sospensione licenziamenti
- Contratti a termine
- Fondo Nuove Competenze
- Lavoro agile
- Quarantena e sorveglianza precauzionale

Contratti a termine e somministrazione

Fonti normative: DL 18/2020; DL 34/2020; DL 104/2020; L. 178/2020

Contratti a termine

- .Proroga/rinnovo a-causale di contratti a termine fino al 31 marzo 2021
 Caratteristiche: periodo massimo di 12 mesi; una sola volta; rispetto del termine complessivo di durata di 24 mesi
 Deroghe al numero massimo di proroghe e allo Stop&go
- Possibilità di rinnovare/prorogare contratti a tempo determinato anche in unità produttive in cui siano in corso trattamenti di integrazione salariale
- Disapplicazione contributo addizionale lavoratori stagionali

Somministrazione

Si dispone, con efficacia **fino al 31 dicembre 2021**, che nel caso in cui il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovino applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore

Indice

- Ammortizzatori Sociali Covid 19
- Sgravi contributivi
- Sospensione licenziamenti
- Contratti a termine
- Fondo Nuove Competenze
- Lavoro agile
- Quarantena e sorveglianza precauzionale

Fondo Nuove Competenze

Fonti normative: DL 34/2020; DL 104/2020; DM 9 ottobre 2020; DM 22 gennaio 2021

Istituito presso ANPAL, destinato alla formazione dei dipendenti delle aziende che stipuleranno, entro il **30 giugno 2021** un accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

Gli accordi collettivi devono

- essere sottoscritti a **livello aziendale o territoriale** dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- prevedere i progetti formativi, il numero dei lavoratori da avviare nonchè il numero di ore, che non può essere superiore a 250 per ogni lavoratore, in riduzione dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi per lo sviluppo delle competenze a percorsi e, se la formazione è erogata direttamente dall'impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI

Fondo Nuove Competenze

Gli accordi collettivi devono

- individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, a seguito dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa;
- indicare l'adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4;
- possono prevedere lo sviluppo di competenze destinate a favorire l'occupabilità del lavoratore, anche nella prospettiva di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali

I piani formativi potranno essere finanziati anche dai fondi paritetici interprofessionali Domande da presentare ad ANPAL entro e non oltre il 30 giugno 2021 (https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/) Dotazione del Fondo: 730 milioni di euro (**500 mln per il 2021**)



Indice

- Ammortizzatori Sociali Covid 19
- Sgravi contributivi
- Sospensione licenziamenti
- Contratti a termine
- Fondo Nuove Competenze
- Lavoro agile
- Quarantena e sorveglianza precauzionale

Lavoro agile

Premessa

Disciplinato dagli artt. da 18 a 22 L. 81/2017

Definito come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato:

- stabilita mediante accordo tra le parti;
- con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici;
- eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno **senza una postazione fissa**, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale

L'accordo deve contenere:

• la disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore;

Lavoro agile

L'accordo deve contenere:

- con riferimento alle prestazioni svolte al di fuori dei locali aziendali, la disciplina dell'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della L. 300/1970, nonché l'individuazione delle condotte che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari;
- la disciplina dei **tempi di riposo** del lavoratore, nonché le misure (tecniche ed organizzative) necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro

L'accordo va obbligatoriamente comunicato al centro per l'impiego territorialmente competente

Lavoro agile durante l'emergenza Covid 19

Il DL Rilancio dispone che fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (modifica introdotta dalla L di conversione del DL Milleproroghe) lo smart working può essere adottato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente



Indice

- Ammortizzatori Sociali Covid 19
- Sgravi contributivi
- Sospensione licenziamenti
- Contratti a termine
- Fondo Nuove Competenze
- Lavoro agile
- Quarantena e sorveglianza precauzionale

Quarantena e sorveglianza precauzionale

Fonti normative: DL 18/2020

Per i lavoratori dipendenti del settore privato il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o di quarantena precauzionale, è equiparato a malattia.

Il riconoscimento della malattia si ha **solo** quando la quarantena è decisa da un operatore di sanità pubblica (Asl, medico di medicina generale, ospedale)

Il periodo di quarantena non è da computare ai fini del comporto

Trattamento economico: per aziende alberghiere art. 183 CCNL Industria Turistica 16 novembre 2016

Indice

- Ammortizzatori Sociali Covid 19
- Sgravi contributivi
- Sospensione licenziamenti
- Contratti a termine
- Fondo Nuove Competenze
- Lavoro agile
- Quarantena e sorveglianza precauzionale

Sospensione versamenti

Fonti normative: DL 9/2020; DL 18/2020; DL 23/2020; DL 34/2020; DI 104/2020; DL 137/2020; DL 157/2020

	Sospensione	Beneficiari	Termini di versamento	Condizioni di accesso
DL 9/2020	- Termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e premi INAIL - Termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte in scadenza tra il 2 marzo ed il 30 aprile 2020	imprese turistico-ricettive, AdV e TO con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato	I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020	

	Sospensione	Beneficiari	Termini di versamento	Condizioni di accesso
DL 18/2020	-Termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e premi INAIL - Termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte in scadenza tra il 2 marzo ed il 30 aprile 2020 - IVA in scadenza nel mese di marzo 2020	imprese turistico-ricettive, AdV e TO + settori maggiormente colpiti (federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, palestre, impianti sportivi, soggetti che gestiscono cinema, teatri, sale da ballo, night club, soggetti che organizzano fiere, ristoranti, pasticcerie, aziende termali, parchi divertimento e tematici)	Effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020	

	Sospensione	Beneficiari	Termini di versamento	Condizioni di accesso
DI 22/2020	 Sospesi per i mesi di aprile e di maggio 2020: Ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato; Contributi previdenziali e assistenziali; Premi INAIL IVA 	Soggetti esercenti attività d'impresa con domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi 2019 < 50 milioni di euro	effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 vs marzo e aprile 2019
DL 23/2020	 Sospesi per i mesi di aprile e di maggio 2020: Ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato; Contributi previdenziali e assistenziali; Premi INAIL IVA 	Soggetti esercenti attività d'impresa con domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi 2019 > 50 milioni di euro		Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 vs marzo e aprile 2019

	Sospensione	Beneficiari	Termini di versamento	Condizioni di accesso
DI 22/2020	 Sospesi per i mesi di aprile e di maggio 2020: Ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato; Contributi previdenziali e assistenziali; Premi INAIL IVA 	Soggetti esercenti attività d'impresa con domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi 2019 < 50 milioni di euro	effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 vs marzo e aprile 2019
DL 23/2020	 Sospesi per i mesi di aprile e di maggio 2020: Ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato; Contributi previdenziali e assistenziali; Premi INAIL IVA 	Soggetti esercenti attività d'impresa con domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi 2019 > 50 milioni di euro		Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 vs marzo e aprile 2019

- Il DL Rilancio dispone la proroga del termine dei versamenti dei contributi sospesi ai sensi del DL 18/2020 e del DL 23/2020 al 16 settembre 2020 con possibilità di versare in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un max di 4 rate
- Il **DL Agosto** prevede la possibilità di effettuare una nuova rateazione del versamento: **50%** delle somme oggetto di sospensione in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020**, (o con 4 rate mensili); il **restante 50% in 24 rate** con il versamento della **prima rata entro il 16 gennaio 2021**

	DL Ristori (DL 137/2020)	DL Ristori bis (DL 149/2020)	DL Ristori quater (DL 157/2020)
Sospensione versamenti contributi previdenziali	 Ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24.10.2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ateco riportati nell'allegato 1 del Decreto sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti per la competenza del mese di novembre I contributi sospesi saranno pagati in un'unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione 	mese di novembre 2020 (prevista all'art. 13 del DL Ristori) anche ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'allegato 1 del DL Ristori bis (l'allegato rispetto al precedente inserito nel DL Ristori prevede nuovi codici ateco). La sospensione non opera relativamente ai premi INAIL • .È prevista la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati con unità produttive o operative nelle c.d. zone rosse e appartenenti ai settori previsti nell'Allegato 2.	 Sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di dicembre 2020 per: per tutte le imprese con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di € e che hanno subito nel mese di novembre 2020, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a novembre 2019 Per i soggetti esercenti attività d'impresa che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30 novembre 2019. Per i soggetti esercenti le attività sospese ai sensi del DPCM 3.11.2020 – a prescindere dal volume di ricavi e compensi 2019 e alla riduzione di fatturato nel primo semestre Per i soggetti che operano nei settori economici di cui all'All. 2 del DL 149/2020 ovvero esercitano attività alberghiera, di AdV e TO e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse, a prescindere dal volume di ricavi e compensi 2019 e alla riduzione di fatturato nel primo semestre Per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa anche nelle zone arancioni, a prescindere dal volume di ricavi e compensi 2019 e alla riduzione di fatturato nel primo semestre I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateazione fino ad un massimo di 4 rate, con versamento della prima rata entro il 16.03.2021

	DL Ristori (DL 137/2020)	DL Ristori bis (DL 149/2020	DL Ristori quater (DL 157/2020)
pensione amenti tributari		 Sono sospesi i termini dei versamenti fiscali aventi scadenza nel mese di novembre 2020 relativi a: Ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR 600/1973 e trattenute addizionali regionali e comunali IVA 	Sono sospesi i termini dei versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi ai versamenti di: Ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR 600/1973 e trattenute addizionali regionali e comunali IVA
		 La sospensione opera: Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; Per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse o arancioni; Per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, di AdV o di TO, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse. 	 per tutte le imprese con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di € e che hanno subito nel mese di novembre 2020, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a novembre 2019 Per i soggetti esercenti attività d'impresa che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30 novembre 2019. Per i soggetti esercenti le attività sospese ai sensi del DPCM 3.11.2020 – a prescindere dal volume di ricavi e compensi 2019 e alla riduzione di fatturato nel primo semestre Per i soggetti che operano nei settori economici di cui all'All. 2 del DL 149/2020 ovvero esercitano attività alberghiera, di AdV e TO e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse, a prescindere dal volume di ricavi e compensi 2019 e alla riduzione di fatturato nel primo semestre Per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa anche nelle zone arancioni, a prescindere dal volume di ricavi e compensi 2019 e alla riduzione di fatturato nel primo semestre

	DL Ristori (DL 137/2020)	DL Ristori bis (DL 149/2020)	DL Ristori quater (DL 157/2020)
Sospensione versamenti tributari		• I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateazione fino ad un massimo di 4 rate, con versamento della prima rata entro il 16.03.2021	I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateazione fino ad un massimo di 4 rate, con versamento della prima rata entro il 16.03.2021

Interventi in materia di lavoro per fronteggiare l'emergenza da Covid-19

Grazie per l'attenzione!

Valeria Di Claudio, Associazione Italiana Confindustria Alberghi